

ORIGINALE

Trasmessa al Co.Re.Co.

In data - 5 MAG. 2000

Deliberazione N. 41
in data 02.05.2000

Prot. 14046
data Prot.5. MAG. 2000

COMUNE DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica

Oggetto:

Regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali redatto ai sensi dell'art.12 della Legge 15.05.1997 n.127.

L'anno Duemila, addì due del mese di Maggio alle ore 20.35 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio Comunale, con inviti diramati in data utile.

Eseguito l'appello, risultano:

	P	A		P	A
1. TESSARI Claudio	*		12. MISSIAIA Amedeo	*	
2. CHECCHIN Silvano	*		13. RUGGERI C. Sebastiano	*	
3. FALCHI Salvatore		*	14. STRANO Delia	*	
4. BERETTA Vittorio	*		15. BERTOLIN Maurizio	*	
5. PERAZZO Maria Vittoria	*		16. CHINELLATO Gianpier	*	
6. DA LIO Giovanni	*		17. SARDELLA Bartolo	*	
7. TERRIDA Sergio	*		18. MINICHINI Vittorio	*	
8. STELLA Osvaldo	*		19. GIAMMANCO Franco	*	
9. MOGNATO Valentino	*		20. DA LIO Francesco	*	
10. DI LUCIANO Giovanni	*		21. DE GOBBI Valter	*	
11. MASSARIA Debora	*				

Presenti: 20 - Assenti: 1

Assegnati 21
In carica 21

Assistono alla seduta gli Assessori: PIAZZI Edmondo, CANTA Francesco, SIMIONATO Mario, SALVATICI Aristide, CHINELLATO Roberto, FARAON Andrea.

Assiste alla seduta il Sig. dott. Filippo DE ANGELI Segretario del Comune.
Il Sig. Sergio TERRIDA nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D. MASSARIA - D. STRANO - M.V. PERAZZO,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

CO.RE.CO. di Venezia N. 005317. data 05.05.00 Scade il 01.06.00
Atto esecutivo il

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n° del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.
Scade il

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997 n° 127, secondo cui i Comuni previa adozione di apposito regolamento, possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile;

CONSIDERATO che, secondo la previsione della succitata norma, il regolamento in questione dovrà contenere disposizioni volte ad assicurare criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le concorrenti proposte di acquisto;

TENUTO CONTO che l'applicazione della succitata disposizione consente al Comune di godere di un'effettiva autonomia normativa per la regolamentazione di procedure semplificate di alienazione degli immobili patrimoniali;

RISCONTRATA la doverosità dell'approvazione di apposito regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali del Comune, stante l'inapplicabilità, disposta dall'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 12 della Legge n. 127/1997, delle disposizioni di cui alla succitata norma, in assenza di regolamento;

RITENUTO, pertanto, doveroso e opportuno approvare l'allegato Regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificata dall'art. 12, comma 1, della Legge n. 127/1997, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché la relativa Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici 30 giugno 1995, n. 31;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 13.03.2000 (CO.RE.CO. 4104/'00) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio 2000, Pluriennale 2000/2002 e Relazione Previsionale e Programmatica.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1942, n. 142;

VISTI gli artt. 32, 45 commi 1 e 47 della legge 142/1990;

A VOTI favorevoli, unanimi dei n. 20 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **di approvare** l'allegato Regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali, redatto ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997, composto di n. 21 articoli;
2. **di trasmettere** il presente atto alla Sezione di Venezia del CO.RE.CO., ai sensi dell'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;
3. **di incaricare** il Settore Tecnico e il Settore Affari Generali per gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, per quanto di competenza.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3° della Legge 142/1990, all'unanimità (20/20).



INDICE

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N° 127.

1. Disposizioni generali
 - Art. 1 – Finalità del regolamento
 - Art. 2 – Destinazione delle entrate
2. La programmazione delle attività
 - Art. 3 – Principi
 - Art. 4 – La valutazione dei beni
3. Il responsabile del procedimento
 - Art. 5 – Individuazione del soggetto
 - Art. 6 – Compiti ed attribuzioni
4. Identificazione del bene
 - Art. 7 – Elementi per l'identificazione
 - Art. 8 Ulteriori elementi
5. Forme di contrattazione
 - Art. 9 – Individuazione
 - Art. 10 – Forme di pubblicità
6. Procedure di vendita
 - Art. 11 – Elementi del bando di gara
 - Art. 12 – Esclusione dalla partecipazione alle gare
 - Art. 13 – Fase di preselezione
 - Art. 14 – L'offerta nell'asta e nella licitazione
 - Art. 15 – L'offerta nella trattativa privata
 - Art. 16 – Permuta
7. La commissione di gara
 - Art. 17 – Composizione
 - Art. 18 – Funzionamento
 - Art. 19 – Compenso
8. Pubblicità degli esiti di gara
 - Art. 20 – Forme
9. Entrata in vigore
 - Art. 21 – Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.**

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguarda le procedure di vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili dell'ente.

Si considerano tali:

- a) i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 828, comma 2, e 824 del codice civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione. Qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall'ente, in sede di programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene;
- b) i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con un atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio;
- c) gli alloggi di edilizia residenziale, alienabili alle condizioni stabilite dall'articolo unico della legge 23 dicembre 1993, n. 560;
- d) i beni appartenenti al patrimonio disponibile.

Agli immobili urbani pubblici ed a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 01.06.1939, n. 1089, adibiti ad uso diverso da quello di edilizia residenziale pubblica, si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 40 della legge 27.07.1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle alienazioni dei beni immobili di interesse storico ed artistico si applica l'art. 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge n. 127/1997.

In riferimento agli alloggi di cui alla lett. c) del 2° comma del presente articolo, si precisa che vanno esclusi dalla disciplina della legge n. 560/1993 solo le unità immobiliari del Comune non aventi finalità di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 1 della legge medesima, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 127/1997.

A tale scopo si intendono per unità immobiliari non aventi finalità di edilizia residenziale pubblica gli edifici con caratteristiche non conformi alle abitazioni di edilizia economico-popolare.

Art. 2 – Destinazione delle entrate

Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata a termini di legge.

A tal fine nel provvedimento che autorizza la vendita viene previsto anche l'utilizzo della corrispondente entrata.

In particolare, i proventi dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 560/1993, vengono utilizzati e destinati con le modalità e per finalità previste dalla legge

medesima e dalla relativa circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 31/Seg. In data 30.06.1995, nonché delle disposizioni emesse in proposito dalla Regione Veneto.

Il Comune formula alla Regione la proposta per l'inserimento, nella determinazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 560/1993, della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di cui sopra.

2. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 3 – Principi

L'azione dell'Amministrazione si ispira al metodo dell'effettivo coordinamento tra i suoi settori, e della programmazione dei risultati individuando i mezzi necessari per il loro raggiungimento, ed i tempi per la loro realizzazione.

L'alienazione del patrimonio immobiliare viene di regola programmata dall'ente nel bilancio annuale e pluriennale.

Art. 4 – La valutazione dei beni

I beni che l'Amministrazione intende alienare sono valutati, nella fase di cui all'articolo precedente, qualora non siano stati stimati in base a prezzi di mercato che possono esprimere il valore attuale dell'immobile, in base ai valori monetari indicati nell'inventario.

In assenza di indicazione di valore, lo stesso viene determinato con perizia di stima a firma del Responsabile del Settore Tecnico ovvero di un tecnico incaricato.

Per il valore da attribuire agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si osservano le disposizioni della legge n. 560/1993.

3. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 5 – Individuazione del soggetto responsabile

Qualora non venga disposto diversamente nel regolamento di organizzazione dell'ente, l'Amministrazione provvede ad indicare il responsabile del procedimento nel soggetto preposto al Settore Tecnico.

Art. 6 – Compiti ed attribuzioni

Il responsabile del procedimento è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale.

Procede, pertanto, sulla base di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, all'indizione della gara, all'ammissione dei soggetti partecipanti, alla stipula del relativo contratto, nonché all'adozione di tutti gli atti all'uopo necessari.

Le risultanze della commissione giudicatrice della gara vengono approvate dalla Giunta Comunale.

Per lo svolgimento della sua attività il responsabile del procedimento è autorizzato a richiedere ad altri uffici dell'ente tutte le notizie ed i dati in loro possesso utili per i fini considerati, nonché lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie.

4. IDENTIFICAZIONE DEL BENE

Art. 7 – Elementi per l'identificazione

Oggetto della vendita è il bene patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità.

L'immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.

A tal fine sono necessari i seguenti dati, qualora rilevabili:

- partita catastale,
- foglio,
- particella e sub particella,
- categoria catastale,
- classe,
- consistenza,
- superficie,
- classificazione,
- confini,
- numero atto d'acquisto, data, repertorio ed estremi della registrazione e della trascrizione,
- ufficiale rogante.

Art. 8 – Ulteriori elementi

Nel quadro conoscitivo dell'immobile da alienare vanno compresi anche gli elementi che ne regolano la sua utilizzazione e destinazione futura.

5. FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 9 - Individuazione

La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara.

La vendita del bene si realizza mediante le seguenti procedure di gara:

- asta pubblica con le modalità previste dal R.D. n. 827/1924;

- licitazione privata con le modalità previste dal R.D. n. 827/1924, nonché della legge n. 14/1973 e dal D.P.C.M. n. 55/1991;
- trattativa privata, nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

L'eventuale scheda segreta è predisposta dal responsabile del settore, dopo la presentazione delle offerte:

Nel caso di trattativa privata, la stessa si deve svolgere possibilmente tra un numero di concorrenti non inferiore a tre.

Art. 10 – Le forme della pubblicità

Il bando di gara relativo all'alienazione verrà trasmesso, per la pubblicazione, ad altri enti pubblici, al bollettino regionale, nonché a giornali a diffusione locale o nazionale secondo le caratteristiche del bene, la sua destinazione, la commerciabilità, ecc.

Il bando di gara può, inoltre essere inviato a:

- associazioni di proprietari di immobili a livello provinciale o regionale;
- associazioni o sindacati di inquilini anch'essi provinciali o regionali;
- associazioni di costruttori;
- agenzie o associazioni di agenzie di intermediazione immobiliare;
- ordini professionali;
- locatario dell'immobile oggetto di cessione.

Il Responsabile del procedimento, o suo incaricato, deve tenere a disposizione dei soggetti interessati alla gara, le planimetrie dell'immobile in oggetto della vendita, anche con riferimento agli strumenti urbanistici, e quant'altro utile ai fini dell'identificazione del bene.

6. PROCEDURA DI VENDITA

Art. 11 – Elementi del bando di gara

Nel bando di gara vanno riportati gli elementi fissi che consentono all'interessato di presentare, sulla base di un'adeguata valutazione della proposta di vendita, in maniera corretta, la propria offerta con riguardo ai termini, al contenuto, alle modalità.

Riguardo ai termini vanno chiaramente espressi:

- quelli per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del giorno della scadenza;
- quelli per la presentazione della domanda di partecipazione in caso di licitazione, e quelli entro i quali saranno spediti gli inviti, anch'essi con l'indicazione di cui al punto precedente.

Tutti i termini suddetti sono perentori.

Vanno inoltre indicati:

- i requisiti legali che il concorrente deve possedere;

- i requisiti di carattere economico finanziario che garantiscano la solvibilità, anche mediante idonee referenze bancarie;
- in caso di società, la composizione degli organi, l'individuazione dei soggetti autorizzati a trattare ed a presentare offerte;
- qualora due o più privati, ciascuno pro-quota, intendano acquistare congiuntamente l'immobile, devono essere muniti di procura che autorizzi un unico soggetto a trattare con l'Amministrazione.

Nel bando di gara vanno specificate anche le modalità di presentazione dell'offerta.

Nel bando va indicato l'ufficio ed il soggetto responsabile del procedimento e l'eventuale soggetto incaricato cui rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie.

Art. 12 – Esclusione dalla partecipazione alle gare

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che:

- si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi o lo siano stati negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali;
- si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e di inabilitazione.

Art. 13 – Fase di preselezione

La presente fase è relativa alle procedure di vendita con il sistema della licitazione privata.

I termini per presentare le domande di partecipazione sono fissati nell'avviso di gara.

Allo scopo di ottenere la più ampia concorrenza, è consentito invitare il soggetto a fornire chiarimenti, entro un termine perentorio, in ordine al contenuto dei documenti presentati.

Art. 14 – L'offerta nell'asta e nella licitazione

Le sedute in cui si esaminano le offerte sono pubbliche e sono autorizzati a presenziare i concorrenti o persone da essi formalmente delegate.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

Nel caso di presentazione di più di una offerta da parte dello stesso soggetto, viene presa in considerazione solo quella presentata per ultima, come risulta dal protocollo dell'ente.

Non sono ammesse offerte per telegramma o per fax, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

Art. 15 – L'offerta nella trattativa privata

La presente procedura è svincolata da particolari formalità, per cui spetta al responsabile del procedimento individuare le forme più opportune per assicurare adeguati criteri di segretezza delle offerte, almeno nella fase preliminare, ed una effettiva parità nelle condizioni di partecipazione dei concorrenti, in esecuzione dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale.

La trattativa può essere gestita, secondo il valore e la natura dei beni da alienare, alternativamente:

- a) direttamente dal responsabile del procedimento;
- b) da apposita commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta dal Responsabile del procedimento, che la presiede, e da altri due membri esperti.

Gli atti relativi all'aggiudicazione vengono approvati dalla Giunta Comunale.

La trattativa si può sviluppare in due fasi distinte:

- la prima di carattere esplorativo che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti contattati; in questa fase le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro un termine prefissato, in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità;
- una seconda fase in cui il soggetto preposto tratta direttamente e separatamente con i concorrenti le cui offerte siano maggiormente vantaggiose.

Art. 16 – Permuta

L'Amministrazione può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti a privati, purchè ne derivi un vantaggio funzionale od economico per l'ente.

La permuta si perfeziona sulla base di una trattativa diretta con la controparte, condotta dal Responsabile del Settore Tecnico, basata su una stima dei beni oggetto della permuta, previa adozione di apposito atto di indirizzo dell'organo collegiale competente.

Nel provvedimento che autorizza la permuta viene determinato da parte dell'Amministrazione l'uso e la destinazione pubblica dei beni che si intendono acquisire.

Le risultanze della trattativa vengono approvate dalla Giunta Comunale.

7. LA COMMISSIONE DI GARA

Art. 17 – Composizione

La commissione di gara, presieduta dal Responsabile del Settore, è composta da tre membri ed è nominata con provvedimento dello stesso Responsabile, salvo che non sia diversamente stabilito nello Statuto o nel regolamento dei contratti, tra soggetti qualificati, anche estranei all'Amministrazione, i quali ultimi abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma che non ricoprono cariche di carattere politico o sindacale.

Il possesso dei requisiti viene attestato da apposita dichiarazione degli interessati.

Art. 18 – Funzionamento

La commissione di gara costituisce un collegio perfetto ed agisce nella sua collegialità.

Per l'esplicazione della sua attività la Commissione ha diritto ad avere conoscenza di tutti gli elementi in qualunque modo connessi con la procedura di gara, anche mediante l'accesso ai singoli uffici, i quali sono tenuti a fornire le notizie richieste ed a mettere a disposizione la documentazione necessaria.

I componenti della commissione sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 19 – Compenso

Può essere prevista l'attribuzione di un compenso ai componenti esterni della commissione di gara, qualora la loro scelta avvenga intuitu personae.

Il compenso può essere costituito da una parte fissa ed una variabile in relazione al numero dei concorrenti.

8. PUBBLICITA' DEGLI ESITI DI GARA

Art. 20 – Forme

I risultati delle gare di cui al presente regolamento sono resi noti con avviso pubblicato all'albo dell'ente, nel bollettino ufficiale della Regione, nonché sui quotidiani nei quali è stato eventualmente pubblicato il bando.

Possono comunque essere individuate altre forme più o meno estese di informazione dell'esito della gara.

L'avviso, predisposto dal responsabile del procedimento, deve contenere l'elenco dei soggetti invitati, le offerte presentate in sede di gara ed il soggetto aggiudicatario con il relativo prezzo.

9. ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito del positivo riscontro di legittimità da parte del CO.RE.CO. e la contemporanea pubblicazione di 15 giorni all'albo pretorio comunale.

PARERI DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 53 LEGGE 142/1990

TROVA APPLICAZIONE IL II COMMA DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

Parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE



ing. Mario RANIOLO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/1990.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

=====

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 142/1990

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente provvedimento all'intervento n. _____
Cap. _____/PEG /Bilancio _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Sig. Sergio TERRIDA


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Rag. Silvano CHECCHIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Filippo DE ANGELI

5 MAG. 2000



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 47 Legge 8.6.1990, n° 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 2° comma dell'articolo 47 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

(artt. 45 e 46 Legge 8.6.1990, n° 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Venezia in data 05.05.00 al n° 005.317 e che : nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'articolo 46 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

- il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n° in data per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 5° comma dell' articolo 46 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.
- Il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza HA ANNULLATO la deliberazione in seduta ai m. =

Li 7 GIU. 2000



IL SEGRETARIO GENERALE
De Angeli dott. Filippo

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n° del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Controdeduzioni del Comune n° in data

Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il

IL SEGRETARIO COMUNALE

N° reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47 Legge 8.6.1990, n° 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 5 MAG. 2000

all'albo pretorio ove rimarra' esposta 15 giorni consecutivi.

Addi 5 MAG. 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Filippo DE ANGELI